



Regolamento per la premialità di Ateneo

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la premialità di professori, ricercatori, anche a tempo determinato, in regime di tempo pieno e del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario (di seguito Fondo per la premialità), ai sensi dell'art. 9 della Legge 30.12.2010, n. 240, dell'art. 1, comma 16 della legge 230/2005 e l'erogazione di compensi incentivanti ai sensi dell'articolo 24 comma 6 del D.lgs 165/2001. L'utilizzo e l'erogazione delle somme del Fondo per la premialità può avvenire solo per attività svolte in costanza di servizio.

Art. 2 Costituzione del Fondo per la premialità

1. Il Fondo per la premialità è costituito con le risorse:
 - a. di cui all'art. 6, comma 14, ultimo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240 (controvalore degli scatti triennali non attribuiti);
 - b. di cui all'art. 9, secondo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240 (ulteriori risorse assegnate dal MIUR sulla base della valutazione dei risultati raggiunti dagli Atenei);
 - c. di cui all'art. 53, comma 7, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relative a professori e ricercatori. (ripetizione compensi ricevuti per incarichi esterni senza preventiva autorizzazione);
 - d. appositamente stanziare dall'Ateneo ai sensi dell'art.1, comma 16 della legge 230/2005.
2. Il Fondo per la premialità può essere integrato con finanziamenti pubblici e privati all'Ateneo.
3. I finanziamenti pubblici e privati possono integrare il Fondo unicamente se non vi sono previsioni ostative di compensi al personale da parte del Committente o da regolamentazioni sulla base delle quali i contributi sono stati erogati. La mancanza di tali previsioni ostative è attestata dal Responsabile del finanziamento/titolare dei fondi.

Art. 3 Modalità di utilizzo del Fondo per la premialità

1. Il Fondo per la premialità è principalmente finalizzato ad attribuire compensi incentivanti a professori e ricercatori e, al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario (di seguito personale TAB) che abbiano contribuito all'acquisizione e alla gestione di finanziamenti privati o pubblici su bandi competitivi, secondo le modalità previste dall'art.4 e dall'allegato A) del presente regolamento e che prevedano UNIMI come *host institution*.
2. Il Fondo per la premialità è inoltre finalizzato ad attribuire un compenso aggiuntivo a professori e ricercatori e, al personale TAB in relazione agli impegni, ulteriori rispetto a quelli obbligatori, in attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifici progetti, a condizione che per gli stessi non siano già corrisposte altre indennità o compensi. I progetti devono avere una specifica fonte di finanziamento esterna e i compensi sono attribuiti secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento.
3. I compensi previsti dal presente articolo devono essere congrui per il tipo di funzioni e attività attribuiti e per il periodo cui gli stessi fanno riferimento. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento le indennità di funzione o di carica.



4. Le attività svolte dai docenti coinvolti nelle funzioni gestionali (es. commissioni di garanzia, comitati, commissioni di gara d'appalto, ecc.) potranno essere considerate e valutate quali titoli premiali nell'ambito Regolamento per l'attribuzione delle classi stipendiali al personale docente.

Art. 4 Modalità di conferimento di compensi incentivanti su bandi competitivi

1. Gli incentivi di cui all'art. 3 comma 1, sono attribuiti secondo le modalità previste nell'allegato A al presente regolamento.
2. Tali compensi, a valere sui finanziamenti ottenuti, sono erogati dopo la riscossione dell'intero ammontare finanziario previsto e previo versamento al Fondo per la premialità delle relative poste finanziarie.
3. I compensi, a valere sui finanziamenti ottenuti, non saranno erogati qualora il progetto abbia determinato perdite su crediti, allorché gli importi spesi non siano stati riconosciuti a rendicontazione (o ritenuti eleggibili dal finanziatore), ovvero nel caso in cui siano state impiegate risorse per un valore inferiore all'80% del finanziamento

Art. 5 Modalità di conferimento di compensi aggiuntivi per specifici progetti

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, definisce e approva le tipologie di progetti di cui all'art. 3 comma 2, i cui compensi sono attribuibili previo versamento al Fondo per la premialità delle relative poste finanziarie.
2. I provvedimenti di approvazione dettagliano il contenuto delle attività, individuano la copertura finanziaria e indicano tutti gli elementi utili per la verifica dei risultati.
3. Non possono essere affidati con le risorse di cui al presente articolo incarichi di natura professionale.
4. La quantificazione dei compensi avviene con determina adottata del Direttore Generale nel caso delle strutture dell'Amministrazione e dal Consiglio di Dipartimento nel caso dei Dipartimenti.
5. I compensi sono liquidati e erogati secondo le tempistiche definite nella determina del Direttore generale o nella delibera del Dipartimento, previa istruttoria e verifica da parte della Direzione preposta.
6. I finanziamenti del MUR relativi ai Dipartimenti di Eccellenza rientrano nella casistica di cui al presente Articolo e i relativi incentivi sono attribuiti secondo le modalità previste nell'allegato B al presente regolamento.

Art. 6 Compensi al personale

1. L'importo lordo dipendente, erogabile annualmente ai soggetti aventi titolo, non può essere superiore all'importo fissato dall'Ateneo, con riferimento ai limiti di cui all'art. 23- ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii. Tale limite non è superabile nemmeno se un soggetto è coinvolto in più progetti nello stesso anno e nel cumulo sono ricompresi anche gli importi erogati ai sensi dell'art. 53 D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Il limite viene verificato con riferimento all'anno fiscale precedente, a quello in cui vengono erogati i compensi del presente regolamento.



2. I compensi incentivanti e aggiuntivi di cui all'art.3 sono compatibili con altre forme di incentivi, comunque denominati, corrisposti dall'Ateneo, nel rispetto di quanto previsto dalla regolamentazione interna in materia di incompatibilità.
3. I compensi di cui al presente Regolamento sono assoggettati ai contributi previdenziali previsti per i compensi accessori del personale dipendente. Nella determinazione del costo complessivo di ciascun compenso è necessario considerare anche gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ateneo.

Art. 7 Norme finali

1. Il presente regolamento si applica ai progetti in corso al momento dell'entrata in vigore del regolamento e ai nuovi progetti salvo che per i finanziamenti del MUR relativi ai Dipartimenti di Eccellenza relativi al quinquennio 2018-2022.
2. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Senato Accademico, e viene emanato con decreto rettorale. Il presente Regolamento ha decorrenza dal decimo giorno successivo alla data della pubblicazione sul sito.



ALLEGATO A - COMPENSI INCENTIVANTI AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 1 E ART. 4 DEL REGOLAMENTO PER LA PREMIALITÀ DI ATENEO

Il presente allegato disciplina l'erogazione di compensi incentivanti ai professori, ricercatori che abbiano vinto bandi competitivi e al personale TAB di supporto.

I fondi competitivi sono tutti quei fondi acquisiti sulla base della presentazione di progetti a valere su Programmi e progetti, nazionali, dell'Unione Europea o finanziati da altre Istituzioni internazionali che assegnano, sulla base di valutazioni comparative, contributi finanziari. Ne consegue che sono escluse le erogazioni liberali.

I fondi competitivi per cui è consentita l'erogazione di compensi incentivanti sono esclusivamente quelli relativi a progetti per cui sono previsti l'esposizione e il rimborso del costo del personale strutturato. Sono ricompresi anche i progetti europei che utilizzano forme di rimborso alternative (ad es. *unit cost*, *lump sum*) e dai quali risultino somme non utilizzate.

Il compenso incentivante può essere erogato a condizione che siano stati soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali verso il finanziatore e non ci siano pendenze finanziarie verso l'Ateneo derivanti dal medesimo contratto.

Destinatari di tale incentivo, come previsto dall'art. 9 della legge 240, sono:

- professori e ricercatori universitari, inclusi i ricercatori a tempo determinato, che svolgono attività nell'ambito dei programmi finanziati su bandi competitivi;
- personale TAB che collabora all'acquisizione, gestione e/o realizzazione dei predetti progetti nei termini e secondo le modalità determinate dal responsabile del progetto, in base all'effettivo impegno e in conformità alle disposizioni normative e contrattuali di riferimento.

1. Modalità di erogazione e determinazione del compenso

- 1.1 I compensi incentivanti sono erogati al responsabile scientifico/PI e al personale che ha l'attestazione del responsabile scientifico/PI di aver collaborato all'acquisizione e/o realizzazione e/o gestione dei progetti indicati in premessa. La compilazione del time-sheet di Ateneo è imprescindibile e attesta l'impegno profuso sia ai fini dell'erogazione del compenso incentivante che dell'eventuale rendicontazione all'ente finanziatore.
- 1.2 La chiusura del progetto e la quantificazione delle risorse disponibili finali sono determinate dal responsabile scientifico/PI dopo la presentazione del rendiconto finale e il pagamento del saldo relativo al progetto stesso da parte dell'ente finanziatore.
- 1.3 Le risorse disponibili finali sono approvate dal Consiglio di dipartimento o, per i progetti gestiti direttamente in Amministrazione Centrale, dal Direttore Generale o dal Dirigente competente.
- 1.4 Ai fini dell'erogazione dei compensi il responsabile scientifico/PI del progetto dovrà presentare apposita richiesta entro il termine massimo di 6 mesi dal versamento del saldo di progetto.
- 1.5 Nella richiesta di erogazione del compenso il responsabile scientifico/PI propone la ripartizione dei compensi nel rispetto dei limiti di cui al presente allegato, individuando i dipendenti ai quali corrispondere il compenso incentivante e attestando l'effettivo svolgimento delle attività previste e utili al progetto.
- 1.6 La richiesta di erogazione dei compensi è approvata dal Consiglio di Dipartimento o, per i progetti gestiti direttamente in Amministrazione Centrale, dal Direttore Generale.
- 1.7 Qualora la richiesta di erogazione preveda compensi per dipendenti non afferenti alla struttura del PI si dovrà preventivamente avere l'assenso dal Dirigente o Direttore di Dipartimento di riferimento.



- 1.8 Il compenso incentivante è corrisposto a valere sulle risorse disponibili finali dei progetti e in nessun caso può dare origine a oneri aggiuntivi per i Dipartimenti o per il Bilancio di Ateneo.
- 1.9 L'importo lordo destinato all'erogazione di compensi incentivanti non può eccedere il 5% del contributo finanziato a UNIMI e comunque non può essere superiore al 50% delle risorse disponibili finali di ciascun progetto.
 - esempio 1 - contributo € .2.000.000 - 5% € .100.000 - risorse disponibili finali € .100.000 - importo lordo massimo destinato all'erogazione € .50.000;
 - esempio 2 - contributo € .2.000.000 - 5% € .100.000 - risorse disponibili finali € .300.000 - importo lordo massimo destinato all'erogazione € .100.000.
- 1.10 Sulla quota destinata all'erogazione dei compensi sarà operata una ritenuta pari allo 0,3% allo scopo di alimentare, nel bilancio unico di Ateneo, un "fondo rischi" a copertura di spese sostenute nell'ambito dei progetti di cui al presente Regolamento, eventualmente non riconosciute in sede di Audit finanziario.

2. Pagamento del compenso incentivante

- 2.1 Il pagamento del compenso incentivante è effettuato, in un'unica soluzione, dall'Amministrazione esclusivamente sul Fondo per la premialità.
- 2.3 Al responsabile scientifico/PI è consentito rinunciare, in modo anche parziale, sia al compenso sia all'attribuzione ai fondi di ricerca, purché tale rinuncia venga esercitata prima del provvedimento di attribuzione o del versamento al Fondo per la premialità delle relative poste.
- 2.2 Gli importi da liquidare per ciascun dipendente sono da intendersi costo-struttura.



ALLEGATO B - COMPENSI AGGIUNTIVI AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 2 E ART 5 DEL REGOLAMENTO PER LA PREMIALITÀ DI ATENEO

1. Modalità di erogazione e determinazione del compenso

- 1.1 Il compenso aggiuntivo è erogato al personale coinvolto (professori, ricercatori e al personale TAB), a vario titolo, nei progetti dell'Ateneo in cui è prevista la "premieria" tra le voci di spesa, laddove gli stessi concorrano positivamente alla realizzazione dello stesso e al raggiungimento degli obiettivi ivi previsti, la cui attribuzione ed erogazione è disciplinata dal presente articolo.
- 1.2 I compensi per le attività premiabili, così come indicate anche in progetti approvati dal MUR, sono attribuiti al personale di cui al comma 1.1, appositamente individuato con delibera del Consiglio di Dipartimento su proposta della Commissione Premieria.
- 1.3 La Commissione Premieria, designata con delibera del Consiglio di Dipartimento e composta da un numero minimo di due docenti di I fascia e da un nominato del Direttore Generale, determina i criteri per la graduazione degli incentivi economici da erogare al personale coinvolto nel progetto, secondo le regole dell'Ente finanziatore.
- 1.4 I compensi per le attività premiabili, così come indicate nei progetti approvati dall'Ente finanziatore, sono attribuiti al personale attraverso una delibera del Consiglio di Dipartimento che prende atto dei lavori della Commissione premieria indicando il beneficiario, le motivazioni delle attività, la durata, la modalità di valutazione, la quantificazione del compenso stesso nei limiti e in coerenza con il presente regolamento e individua la copertura finanziaria. Ne consegue che sono escluse le erogazioni liberali.

2. Pagamento del compenso aggiuntivo

- 2.1 I pagamenti dei compensi da erogare sono disposti, a seguito delle determinazioni del Consiglio di dipartimento in merito alla verifica dei risultati dell'attività svolta.
- 2.2 I professori ed i ricercatori possono rinunciare al compenso spettante, e destinare le risorse non percepite ai propri fondi di ricerca.
- 2.3 Il pagamento del compenso aggiuntivo è effettuato, in un'unica soluzione, dall'Amministrazione sui singoli progetti. Gli importi da liquidare per ciascun dipendente sono da intendersi costo-struttura.